

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 10 ottobre 2019 –
B.K./Republika Slovenija**

(Causa C-742/19)

(2020/C 19/15)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: B.K.

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾ si applichi anche ai lavoratori che operano nel settore della difesa ovvero al personale militare che presta servizio di permanenza in tempo di pace.
- 2) Se la disposizione dell'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE osti a una normativa nazionale secondo cui la reperibilità dei lavoratori che operano nel settore della difesa presso il luogo di lavoro o presso un luogo determinato (ma non presso il proprio domicilio), ovvero la presenza di personale militare che lavora nel settore della difesa, nel corso del servizio di permanenza, durante il quale tale personale militare non presta alcuna attività lavorativa effettiva, ma dev'essere tuttavia fisicamente presente in caserma, non sono computate nell'orario di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna)
il 14 ottobre 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona**

(Causa C-746/19)

(2020/C 19/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona